

**DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2016**  
**262/2016/S/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 maggio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i., recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato (di seguito: TIT 2008-2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato (di seguito: TIT 2012-2015);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 1 agosto 2012, n. 4/12 (di seguito: determinazione 4/12);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per i settori dell'energia elettrica e del gas" (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/com (di seguito: deliberazione 256/2014/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 146/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 154/2016/E/com (di seguito: deliberazione 154/2016/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 481/95 il sistema tariffario deve garantire l'economicità e la redditività dei servizi di pubblica utilità, armonizzando gli obiettivi economico finanziari degli esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- al fine di garantire l'effettiva applicazione del citato criterio di salvaguardia dell'economicità e della redditività dei servizi e, nel contempo, promuovere l'interesse di utenti e consumatori, le tariffe devono essere determinate con riferimento ai costi (art. 2, comma 12, lett. e) della legge 481/95);
- l'art. 10, del TIT 2008-2011 e l'art. 11, del TIT 2012-2015 prevedono che l'Autorità aggiorni annualmente la quota parte delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito (art. 10, comma 3 e art. 11, commi 3 e 4), detraendo, dal valore lordo dell'investimento, gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti (art. 10, comma 4 e art. 11, comma 5);
- gli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura sono tenuti a trasmettere annualmente all'Autorità le informazioni relative agli investimenti effettuati e agli impianti dismessi coerentemente con gli obblighi in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*), fissati dall'Autorità con il TIU (e successivamente con il TIUC);

- in particolare, l'art. 11, comma 3, del TIT 2008-2011 e l'art. 14, comma 1, del TIT 2012-2015, prevedono l'obbligo dei concessionari il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di comunicare annualmente all'Autorità, ai fini dell'aggiornamento tariffario, tra l'altro, gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno t-1, risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi del TIU (e successivamente del TIUC), distinti per tipologie di investimento e le dismissioni effettuate nel corso dell'anno t-1;
- le informazioni, di cui al precedente alinea, sono comunicate, dalle imprese distributrici all'Autorità, secondo le modalità e le tempistiche disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità (art. 14, comma 1, TIT 2012-2015);
- l'Autorità verifica la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati dalle imprese con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati redatti ai sensi del TIU (e successivamente del TIUC), nonché la pertinenza e la corretta imputazione dei predetti incrementi patrimoniali rispetto alle attività svolte (art. 11, comma 11, del TIT 2008-2011 e art. 14, comma 2, del TIT 2012-2015);
- in attuazione di quanto previsto al comma 1, del citato art. 14 del TIT 2012-2015, con determinazione 4/12 è stato stabilito che, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al medesimo art. 14, gli esercenti utilizzino, in via esclusiva, il sistema telematico denominato "RAB elettricità" (di seguito: raccolta RAB);
- segnatamente detto sistema telematico di raccolta dati prevede che le imprese distributrici indichino:
  - nella sezione "Investimenti" il costo storico degli investimenti per anno di entrata in esercizio, al lordo dei contributi eventualmente percepiti;
  - nella sezione "Contributi" il valore dei contributi percepiti da enti pubblici e/o comunitari effettivamente incassati in ciascun anno;
- il citato sistema telematico stabilisce, inoltre, che il legale rappresentante delle suddette imprese invii una dichiarazione attestante la conformità e riconciliabilità dei dati riportati nella raccolta RAB compilata con i dati desumibili dai bilanci certificati, dai libri cespiti e dalla documentazione contabile della società, nonché la conformità dei valori indicati con le modalità di valorizzazione a costo storico e la pertinenza delle immobilizzazioni e dei contributi dichiarati in ciascuna raccolta con l'attività cui la raccolta stessa si riferisce.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in sede di determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2015, per sette imprese distributrici sono emerse criticità in relazione alle informazioni trasmesse ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto (c.d. RAB) ovvero alla stratificazione degli incrementi patrimoniali, che avrebbero comportato la

- determinazione di tariffe di riferimento superiori al doppio del valore medio nazionale;
- pertanto, con deliberazione 146/2015/R/eel:
    - a) per le predette imprese distributrici, le tariffe di riferimento relative all'anno 2015, sono state approvate in via provvisoria, con una limitazione d'ufficio dei parametri tariffari al triplo del valore medio nazionale, fino alla conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 256/2014/E/com (art. 1, comma 3, della deliberazione 146/2015/R/eel) finalizzata a verificare la correttezza delle informazioni relative agli investimenti effettuati negli anni 2008-2013, comunicate dalle imprese distributrici all'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie;
    - b) l'Autorità ha esteso, a dette imprese distributrici, la citata indagine conoscitiva, che ha interessato, in via prioritaria, le informazioni trasmesse attraverso il sistema di raccolta RAB (art. 1, comma 4, della deliberazione 146/2015/R/eel);
  - nell'ambito di tale indagine conoscitiva, svolta dalla Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli dell'Autorità con l'ausilio degli ispettori del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza in disponibilità di impiego presso l'Autorità, è emerso che alcune imprese distributrici, tra cui Azienda Elettrica Kalmtal Società Cooperativa (di seguito: Kalmtal o società), nelle raccolte RAB, relativamente al periodo 2008-2013, avevano comunicato dati errati e/o parziali, in violazione dell'art. 11, del TIT 2008-2011 e dell'art. 14, del TIT 2012-2015, con effetti sul calcolo del capitale remunerato ai fini tariffari;
  - in particolare, dalle informazioni fornite da Kalmtal, con comunicazioni 6 ottobre 2015 (acquisita con prot. Autorità n. 29028) e 16 dicembre 2015 (acquisita con prot. Autorità n. 37314), è emerso che negli investimenti dichiarati nella raccolta RAB:
    - per l'anno 2008: per i cespiti "fabbricati strumentali", "mobili e arredi" e "macchine ufficio", la società nel corso dell'istruttoria ha rettificato, diminuendoli di un importo complessivo di 35.475,85 euro, i costi storici dichiarati, perché *non* pertinenti (nell'ammontare indicato) all'attività di distribuzione di energia elettrica;
    - per l'anno 2009: per il cespite "attrezzature" la società nel corso dell'istruttoria ha rettificato il costo storico dichiarato, riducendolo di 133,71 euro, perché *non* pertinente (nell'ammontare indicato) all'attività di distribuzione di energia elettrica;
  - con nota in data 19 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5049) la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha inviato a Kalmtal le risultanze istruttorie relative alla citata indagine conoscitiva, ai fini della rideterminazione delle tariffe di riferimento per il periodo 2012-2015, approvate in via provvisoria, riconoscendo le rettifiche di costo effettuate dalla società nel corso dell'istruttoria;

- le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito della predetta indagine conoscitiva, conclusasi con deliberazione 154/2016/E/com, hanno, pertanto, evidenziato la violazione, da parte di Kalmtal, dei citati obblighi informativi funzionali alle determinazioni tariffarie del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e segnatamente dell'art. 11 del TIT 2008-2011 e dell'art. 14 del TIT 2012-2015.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
  - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Kalmtal;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha tenuto condotte contrastanti con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio del potere di regolazione tariffaria dell'Autorità;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* ed alla *personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato nell'anno 2014 è pari a circa euro 3.148.000 (tremilionicoquarantottomila);
- gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 10.680 (diecimilaseicentottanta)

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Azienda Elettrica Kalmtal Società Cooperativa, per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, nella misura di euro 10.680 (diecimilaseicentottanta);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato - determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Azienda Elettrica Kalmtal Società Cooperativa (p.iva 01544360215), San Martino in Passiria (BZ), via Trifter 9X, CAP 39010, e all'indirizzo di posta elettronica certificata ew-kalmtal@pec.rolmail.net, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*